

Δ8-THCP (altra denominazione)  
 Δ8-tetraidrocannabiforolo (altra denominazione)  
 Δ8-THC-C7 (altra denominazione)  
 THC-C7 (altra denominazione)  
 Δ8-THC-epitil (altra denominazione)  
 THC-epitil (altra denominazione)

THCB (denominazione comune)  
 3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)  
 3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione)  
 3-butil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione)  
 nor-THC (altra denominazione)  
 delta-9-THCB (altra denominazione)  
 delta-9-tetraidrocannabutolo (altra denominazione)  
 delta-9-tetraidrocannabinolo-C4 (altra denominazione)  
 delta-9-THC-butil (altra denominazione)  
 delta-9-THC-C4 (altra denominazione)  
 THC-butil (altra denominazione)  
 tetraidrocannabinol-C4 (altra denominazione)  
 THC-C4 (altra denominazione)  
 tetraidrocannabutolo (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2024

*Il Ministro:* SCHILLACI

24A04200

DECRETO 2 agosto 2024.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo Unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanegetico e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 5 giugno 2023, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: H4-CBD e 4'-cloro descloroalprazolam, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel mese di aprile 2023;

Considerato che la sostanza H4-CBD è un cannabinioide semisintetico, riconducibile per struttura chimica al tetraidrocannabinolo;

Considerato che la sostanza 4'-cloro descloroalprazolam, appartiene alla famiglia delle benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 5 giugno 2023 e del 28 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 ottobre 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

H4-CBD (denominazione comune);  
 2-(2-isopropil-5-metilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (denominazione chimica);  
 2-(5-metil-2-propan-2-ilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (altra denominazione);  
 2-[5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]-5-pentil-1,3-benzenediolo (altra denominazione);



H4-CBD (altra denominazione);  
 H4CBD (altra denominazione);  
 HCBBD (altra denominazione);  
 THD (altra denominazione);  
 cicloesilCBD (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4'-cloro-descloroalprazolam (denominazione comune);  
 6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica);  
 4'-cloro-descloroalprazolam (altra denominazione);  
 4'-Cl-descloroalprazolam (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2024

*Il Ministro:* SCHILLACI

24A04201

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2024.

**Modifica dell'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 17 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;

Visti in particolare gli articoli 2 e 8 del decreto 1° settembre 2021, che stabiliscono le modalità di comunicazione di inizio attività, rispettivamente, di locazione e noleggio e di appoggio alle immersioni subacquee da effettuare con apposito modulo, allegato al decreto stesso;

Considerate le criticità interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

#### *Articolo unico*

1. La comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua oppure di appoggio alle immersioni subacquee, da presentare all'Autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella competente per il territorio, nel quale abitualmente stazionano i natanti da diporto o le moto d'acqua impiegati, prevista, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022, è resa su modulo conforme all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

*Il Ministro:* SALVINI

